

Gruppo Marchini nonché un ulteriore 3,5 per cento alla Pirelli Real Estate S.p.A;

della quota del 7 per cento, opzionata dall'Inpdap, risulta intestatario un altro Ente Previdenziale Pubblico ovvero l'Enpals, il quale ha pagato per tale quota la somma di euro 667 per azione, contro un valore nominale, di solo tre anni prima, di euro 51,65, dal cui confronto risulta un accollo di una rivalutazione di circa 1300 per cento —:

quali siano le ragioni per cui l'Inpdap, piuttosto che cedere la propria quota del 50 per cento o parte di essa in FIMIT SGR, ha preferito esercitare il diritto di opzione, sul 7 per cento, posto in vendita da Mediocredito Centrale S.p.A, tenuto conto dell'elevato prezzo, di euro 667, quando invece avrebbe potuto realizzare, con la cessione della propria quota, una plusvalenza di euro 615,35 (ottenuta dalla differenza di euro 667 e 51,65) per ogni titolo FIMIT, a tutto vantaggio effettivo degli iscritti alle casse dell'istituto previdenziale;

se la duplicità del ruolo dell'ente previdenziale, contemporaneamente conferitore di immobili nel fondo e socio rilevante e determinante della società di gestione del medesimo fondo, possa configurare come turbativa del mercato concorrenziale;

quali le motivazioni che hanno indotto l'Inpdap a ritenere congruo il prezzo fatto pagare all'Enpals per il 7 per cento ceduto da Mediocredito Centrale e se tali giustificazioni hanno tenuto conto di un raffronto con il prezzo corrisposto a Mediocredito Centrale dal gruppo Marchini e da Pirelli Real Estate S.p.A per l'acquisto delle suddette quote, avvenuto nello stesso periodo in cui l'Inpdap ha esercitato il suo diritto di opzione;

quali siano le motivazioni del rapporto fra un ente previdenziale pubblico ed operatori privati, nell'attività di gestione di fondi immobiliari. (4-08047)

\* \* \*

## FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta orale:*

DE FRANCISCIS. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della salute.*  
— Per sapere — premesso che:

l'attuale normativa riguardante le persone con invalidità pari o superiore a riconosciuta ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, attestata dalle apposite commissioni mediche predisposte dalle Aziende Sanitarie Locali (articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992) stabilisce la concessione di tre giorni di permesso retribuito dal lavoro;

all'interrogante risulta che, nonostante numerose sentenze dei tribunali competenti abbiano riaffermato il diritto delle persone con invalidità pari o superiore a due terzi alla fruizione dei permessi sopra ricordati, numerose amministrazioni periferiche dello Stato rifiutino di concedere i permessi;

all'interrogante risulta, invece, applicato il comma 3 della legge n. 104 del 1992 che recita: « colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche continuativamente a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno »;

tale comportamento delle amministrazioni periferiche dello Stato determina un'oggettiva sperequazione tra i familiari delle persone invalide e gli invalidi stessi, sperequazione — francamente incomprensibile — a sfavore di questi ultimi —:

se ai Ministri interrogati risulti quanto sopra esposto ed in caso positivo cosa intendano fare per porre rimedio ad una situazione che appare inaccettabile.

(3-02859)

\* \* \*